

## **Informativa sulle nuove misure in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento**

Il 16 novembre 2015, mediante l'emanazione dei decreti legislativi nn. 180 e 181, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2014/59/UE, introduttiva di un regime europeo uniforme in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento.

Il nuovo quadro normativo introduce innanzitutto **forti limitazioni alle possibilità di intervento pubblico in caso di crisi degli intermediari**, per evitare il prodursi di sacrifici a carico della collettività. Le situazioni di dissesto, infatti, dovranno essere gestite attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, con particolare riguardo alle posizioni degli azionisti e dei creditori delle banche e delle imprese di investimento in difficoltà.

Nel dettaglio, in caso di dissesto (ossia in presenza di: *irregolarità nell'amministrazione o di violazioni della normativa applicabile che comporterebbero la revoca dell'autorizzazione; perdite di eccezionale gravità; attività dell'intermediario inferiori alle passività; gravi difficoltà nel pagare i debiti a scadenza; erogazione di un sostegno finanziario pubblico in favore dell'intermediario*) o di rischio di dissesto dell'intermediario, non rimediabile con misure alternative, tra le quali, per esempio, l'amministrazione straordinaria secondo le norme del Testo Unico Bancario, le Autorità competenti potranno:

- a) fin dal 16 novembre 2015, ridurre o convertire azioni, altre partecipazioni o strumenti di capitale (ad esempio, obbligazioni subordinate) emessi dall'intermediario in crisi;
- b) dal 1 gennaio 2016, qualora le misure di cui alla lettera a) non siano sufficienti per rimediare al dissesto o per far venir meno il rischio di dissesto, disporre la liquidazione coatta amministrativa oppure ulteriori misure, denominate "misure di risoluzione", ossia:
  - (i) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un c.d. "ente – ponte" (che prosegua le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato) e/o a una società veicolo (che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli);
  - (ii) il c.d. *bail in* ("salvataggio interno"), ossia la riduzione o la conversione in capitale, secondo un preciso ordine gerarchico, dei diritti degli azionisti, dei detentori di altri titoli emessi dall'intermediario e dei creditori.

Sono sottoponibili a *bail in*, in rigoroso ordine di priorità: 1) le azioni; 2) gli altri titoli di capitale; 3) le obbligazioni subordinate; 4) le obbligazioni e le passività relative a contratti derivati; 5) i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese eccedenti i 100.000 euro<sup>1</sup>; 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al posto dei depositanti protetti.

**In caso di *bail in* le Autorità competenti potranno ridurre o azzerare il valore degli strumenti finanziari interessati o annullarli, ridurre o azzerare i crediti vantati nei confronti dell'intermediario, annullare i titoli di debito, modificare la scadenza dei titoli di debito o l'importo degli interessi**

Società Cooperativa per Azioni – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

**maturati o sospendere il pagamento, disporre lo scioglimento dei contratti derivati, convertire le obbligazioni in azioni dell'intermediario o di una società che lo controlla o di un ente ponte.**

Si evidenzia che le sopracitate misure trovano applicazione non solo ai titoli e alle passività di nuova emissione, ma anche a quelli già esistenti.

Pertanto, alla luce della suddetta nuova normativa europea, scegliere la banca a cui affidare i propri risparmi risulta oggi ancora più importante. Non tutte le banche sono uguali e, prima di effettuare una scelta, è indispensabile svolgere alcuni confronti. I coefficienti patrimoniali, ad esempio, sono lo specchio della solidità di un intermediario finanziario e consentono al cliente di comprenderne lo stato di salute.

La normativa prevede che ad azionisti e creditori potrà essere chiesto un contributo massimo pari all'8% del passivo della banca in crisi. Per il nostro Istituto i dati, aggiornati al 31 dicembre 2016, dimostrano che detto importo sarebbe ampiamente coperto dal solo patrimonio netto.

Di seguito riportiamo i coefficienti patrimoniali della Banca Popolare del Frusinate al 31 dicembre 2016 confrontati con i requisiti minimi che la Banca d'Italia ci ha richiesto con lettera di ottobre 2015, in conformità con quanto previsto dall'EBA (European Banking Authority), secondo le *Guidelines on common SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*:

	<b>BPF</b>	<b>Requisiti richiesti da Banca d'Italia</b>
<b>CET 1</b> <i>Capitale primario di classe 1</i>	<b>18,649%</b>	7%
<b>TIER 1</b> <i>Capitale di classe 1</i>	<b>18,649%</b>	8,50%
<b>TOTAL CAPITAL RATIO</b> <i>Capitale totale</i>	<b>18,649%</b>	10,70%

Per completezza e per maggiori chiarimenti, di seguito riportiamo il link a un documento esplicativo sul *bail in* pubblicato da Banca d'Italia:  
[http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/OA\\_gestione\\_crisi\\_bancarie.pdf](http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/OA_gestione_crisi_bancarie.pdf)

<sup>1</sup> Nel caso di rapporto con più intestatari la tutela dei 100.000 euro si applica a ciascun cointestatario.